Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno



1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati che prevede che: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 31 maggio 2019 ai sensi della suddetta nota applicativa e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190041218 del 7 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20180000029 del 16 gennaio 2018 (prot. MiSE n. 0001759 del 23 gennaio 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di varianti agli elettrodotti aerei "Avellino N. – S. Sofia" a 380 kV, "Benevento II – S. Sofia" a 380 kV, "Airola – S. Sofia c.d. Durazzano" a 150 kV, "Maddaloni – Nola c.d. Acq. San Felice/Nola RFI" a 60 kV, nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;


CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza è stato richiesto dalla Italferr per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la risoluzione delle interferenze createsi tra le linee elettriche sopracitate ed il nuovo Asse Ferroviario Napoli-Bari, e in particolare, con il "raddoppio tratta Cancello – Frasso Telesino e variante Roma - Napoli", in fase di realizzazione;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, il progetto prevede i seguenti interventi:

- elettrodotto "Avellino N. S. Sofia" (380 kV): realizzazione in asse linea di un nuovo sostegno contraddistinto con il n. P.447/A in sostituzione di un esistente sostegno contrassegnato con il n. P.448 con successiva ritesatura degli attuali conduttori di energia e funi di guardia per circa 0,7 km;
- elettrodotto "Benevento II S. Sofia" (380 kV): realizzazione in asse linea di un nuovo sostegno contraddistinto con il n. P.7/A con successiva ritesatura degli attuali conduttori di energia e funi di guardia per circa 0,5 km;
- elettrodotto "Airola S. Sofia c.d. Durazzano" (150 kV): realizzazione in asse linea di due

Siglato: MB

N. 239/EL-391/292/2019



nuovi sostegni contraddistinti con il n. P.10/A e P.10/B in sostituzione di un esistente sostegno contrassegnato con il n. P.11 con successiva ritesatura degli attuali conduttori di energia e fune di guardia per circa 1 km;

elettrodotto "Maddaloni – Nola c.d. Acq. San Felice/Nola RFI" (60 kV): realizzazione di 7 nuovi sostegni contraddistinti con i n. P.8/A, B, C, D, E, F, G in sostituzione di 8 esistenti sostegni contrassegnati con i n. P.9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/A, 14/B, in adiacenza all'esistente elettrodotto, con successiva ritesatura dei conduttori di energia e fune di guardia per circa 0,95 km e demolizione del tratto sostituito di circa 0,9 km;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 16483 del 12 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto, in considerazione del fatto che per il progetto dell'asse Ferroviario "Napoli – Bari" ed opere connesse sono state concluse, positivamente con prescrizioni, le procedure di VIA speciale sui progetti preliminari e le Verifiche di Ottemperanza sui progetti definitivi e vista la complessità degli interventi in progetto ed il contesto territoriale interessato, un parere alla Commissione Tecnica VIA/VAS sui progetti delle suddette varianti, rispetto anche a quanto già valutato per il progetto dell'Asse Ferroviario "Napoli – Bari", con particolare riferimento ai possibili effetti cumulativi degli impatti medesimi;

VISTA la nota prot. n. 23595 del 16 ottobre 2017, con la quale la citata Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato che la Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 2517 del 6 ottobre 2017, nel quale, fatte le opportune valutazioni, ha ritenuto che "gli interventi di modifica nelle tratte di rete AT "Varianti agli elettrodotti 220 kV Fiat Auto – Maddaloni; 220 kV Brusciano – Maddaloni; AT a 150 kV, Fratta - S. Giuseppe; 380 kV Benevento - S. Sofia; 380 kV Avellino Nord-S. Sofia; 150 kV Airola-S.Sofia", finalizzati alla risoluzione interferenze con il futuro Asse Ferroviario Napoli – Bari nei Comuni di Acerra e Maddaloni, non comportano effetti cumulativi degli impatti ambientali";

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento non ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 0001975 del 24 gennaio 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web,

reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter* comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso il Comune di Maddaloni, ai fini della consultazione al pubblico, e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio comunale dal 5 febbraio al 7 marzo 2018;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il mattino" dell'8 febbraio 2018;

PRESO ATTO che l'avviso è stato pubblicato anche, a partire dall'1 febbraio 2018, sul sito informatico della Regione Campania;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 11 del dPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTE le note prot. n. 1181 del 25 gennaio 2018 n. 4625 del 21 marzo 2018, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha chiesto al Comune di Maddaloni di pronunciarsi in merito al predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0085177 del 21 settembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Campania a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (Allegato 1);

VISTA la deliberazione n. 783 del 29 novembre 2018, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto

funzionali alla pubblica utilità dell'opera RFI in progetto, altrimenti non realizzabile;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. Gruppo Terna/P20190024451 del 2 aprile 2019, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

- 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio delle varianti agli elettrodotti aerei: "Avellino N. S. Sofia" a 380 kV, "Benevento II S. Sofia" a 380 kV, "Airola S. Sofia c.d. Durazzano" a 150 kV, "Maddaloni Nola c.d. Acq. San Felice/Nola RFI" a 60 kV per la risoluzione dell'interferenza con le opere alla linea ferroviaria "raddoppio tratta Cancello Frasso Telesino e variante Roma Napoli", inclusa nel progetto "Asse Ferroviario Napoli Bari", in comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, con le prescrizioni di cui in premessa.
- 2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DU21340C1BFV00031_A, DU21340C1BFV00031_B, DU21340C1BFV00031_C e DU21340C1BFV00031_D del 10 luglio 2017, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

- 1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
- 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
- 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- 4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

Siglato: MB

N. 239/EL-391/292/2019 6



- 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
- 6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.


Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

- 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
- 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
- 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
- 4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
- 5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
- 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
 - Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
 - Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
- 7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

Siglato: MB



- 8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
- 9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)